

Assicurazione R.C. Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.a. – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 10030

Prodotto: "Contratto base RCA"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private di autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato dei consumatori, con formula tariffaria bonus malus.



Che cosa è assicurato?

La Società tiene indenne l'Assicurato, quale responsabile civile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).

Sono assicurati:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;

MASSIMALI

La Società risarcisce i danni a terzi fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. **L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.**



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;



Ci sono limiti di copertura?

La Società ha il diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida, sempreché al momento del sinistro al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente;
- ! abilitazione alla guida scaduta da oltre sei mesi;
- ! per veicoli utilizzati per esercitazione alla guida, se durante la guida dell'allievo non vi è al suo fianco una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

- In caso di sinistro darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'atto della stipulazione del contratto in un'unica soluzione.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza annuale e non può essere tacitamente rinnovato. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.a.

Prodotto: "Contratto base RCA"

Data di aggiornamento: 22/06/2022 (ultima versione disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Im-prese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.
Sito internet: www.valpiave.it; e-mail: valpiave@gruppoitas.it; PEC: assicuratricevalpiave@pec.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00030.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 36 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 27 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 52 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 352%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 7 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 52 milioni di euro. I dati, riferiti al 31/12/2021 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali convenuti in polizza, sono i massimali minimi obbligatori per legge, € 6.450.000,00 per danni a persone e € 1.300.000,00 per danni a cose (art. 128 del Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209): per tale massimale l'Assicurato è coperto per i danni involontariamente cagionati a terzi causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate.
Tipo di guida	La copertura è prestata con la formula contrattuale "guida libera" e, pertanto, qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in	Denuncia di sinistro:
---------------------	------------------------------

<p>caso di sinistro?</p>	<p>R.C. Auto</p> <p>La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge.</p> <p>Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.</p> <p>L'Impresa provvede immediatamente all'apertura del sinistro e alla relativa informazione all'assicurato.</p> <p>In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'Impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'Impresa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'Impresa deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.</p> <p>Si fa rinvio al sito internet dell'Impresa per l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.</p> <p>Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del sinistro l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto.</p> <p>La richiesta di risarcimento deve essere rivolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>a Assicuratrice Val Piave s.p.a.</u> (c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO, art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private) al ricorrere delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> i) collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano), compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06), e regolarmente assicurati con Compagnia italiana ovvero con Compagnia estera che abbia aderito al sistema di risarcimento diretto; ii) la collisione è avvenuta sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. iii) siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell'Assicurato. <p>Quando è applicabile la procedura del risarcimento diretto, l'Assicurato deve inviare all'Impresa denuncia\richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax.</p> <p>Qualora non sussistano i requisiti previsti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>alla Compagnia che assicura il veicolo del responsabile dell'incidente</u> (c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIO, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) quando non vi sia urto tra veicoli o in tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di risarcimento diretto. <p>La richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private.</p> <ul style="list-style-type: none"> - al <u>Fondo di garanzia per le vittime della strada</u>, istituito presso la CONSAP S.p.A., in caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato. <p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <p>L'Impresa si avvale di Officine Convenzionate per le riparazioni al veicolo (si veda il sito valpiave.it - trovaci).</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il <i>malus</i>: Il contraente, alla scadenza del contratto o all'atto del rinnovo dello stesso, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, di rimborsare all'Impresa o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (per ulteriori informazioni: www.consap.it), in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno determinato la maggiorazione del premio.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni (art. 2947 c.c.).</p>
---------------------------------	---

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'Impresa indica una congrua offerta di risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le cose, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro); - nel caso di danni riguardanti lesioni, novanta giorni dalla ricezione della documentazione. <p>Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'Impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.</p> <p>L'Impresa, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora il contratto sia collocato a distanza, è previsto il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula del contratto.</p> <p>Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta di recesso contenente gli elementi identificativi del contratto nonché il certificato di assicurazione e la carta verde eventualmente in possesso del contraente. Tutta la documentazione indicata dovrà essere inviata alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R.</p> <p>Il recesso darà diritto al contraente di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale, che verrà rimborsato dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione completa di cui sopra.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

<p>Il prodotto è rivolto alle persone fisiche obbligate ad assicurare un'autovettura o un ciclomotore o un motociclo ad uso privato, da chiunque guidato, contro i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo su strade pubbliche e private.</p> <p>Il prodotto non è rivolto ad aziende, associazioni, ditte individuali ecc., né a persone fisiche che intendano assicurare veicoli diversi da autovetture, ciclomotori o motocicli.</p>
--



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del contraente, sono pari al 12,00% (al 31.12.2021).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:</p> <p>Assicuratrice Val Piave Spa c/o ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it</p> <p>I reclami devono contenere:</p>
----------------------------------	--

	a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: - garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Il D.Lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumento/diminuzione dell'imposta R.C. Auto: sul sito del MEF è pubblicato l'elenco delle province che hanno deliberato la variazione;

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.